

Normativa co.co.co avvolta nella nebbia

 DI MARINO LONGONI

La legislazione del lavoro scopre la metafisica. E dopo molti anni di tentativi andati a vuoto nella lotta alle false collaborazioni coordinate e continuative, detta una norma perfetta, limpida come un assioma, senza preoccuparsi però di come potrà essere applicata. È l'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 secondo il quale, in presenza di tre precise condizioni (prestazione personale, continuativa e organizzata dal committente anche in ordine a tempi e luogo di lavoro) si applica al collaboratore la disciplina del lavoro subordinato.

Il direttore delle attività ispettive del ministero del lavoro, Paolo Pennesi, ha avuto modo di precisare, durante il videoforum di *ItaliaOggi* del 21 gennaio scorso, che non c'è alcun bisogno di trasformare la collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato; semplicemente, alla co.co.co, che resta tale, si applica la disciplina, tutta la disciplina, del rapporto di lavoro subordinato.

Una norma che elimina, per definizione, ogni possibilità di instaurare false collaborazioni. Problema risolto per sempre? Non proprio. Le definizioni metafisi-

che, infatti, possono esprimere le vette del pensiero e della razionalità, ma hanno una caratteristica che le distingue dalle norme giuridiche: non si possono imporre con la forza, vi si può solo aderire spontaneamente. La recente norma sulle co.co.co sembra soffrire della stessa mancanza di precettività.

Chi è che dice che il tale rapporto di lavoro possiede le caratteristiche previste dalla norma per l'applicazione della disciplina del lavoro dipendente? Il lavoratore? L'ispettore dell'Inps? Il sindacato? Ma il datore di lavoro potrebbe non essere d'accordo. E allora che si fa? Si va in contenzioso? Il giudice dovrebbe decidere se la co.co.co è vera o no, cioè se sussistono

le tre condizioni previste dall'articolo 2 comma 1 dlgs 81. Nel secondo caso, dovrebbe dire che resta una collaborazione ma si applica la disciplina del lavoro subordinato. I giudici saranno disponibili ad avallare questo garboglio nominalistico? E poi: stipulare un contratto di co.co.co al quale si applica però la disciplina del lavoro subordinato, ammesso che sia possibile, permetterà al datore di lavoro di evitare il tempo indeterminato? Mistero.